

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE E REGOLAMENTO TESI

SNT_SPEC/4 - Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della Prevenzione

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE 24/03/2010

INDICE

- art.1. Oggetto e finalità del regolamento
- art.2. Obiettivi formativi qualificanti
- art.3. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
- art.4. Requisiti di ammissione al corso di laurea specialistica
- art.5. Crediti formativi universitari (CFU)
- art.6. Ordinamento didattico
- art.7. Tipologia delle attività didattiche e formative
- art.8. Obbligo di frequenza
- art.9. Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU
- art.10. Attività formative per la preparazione della prova finale
- art.11. Prova finale e conseguimento del titolo di studio
- art.12. Valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della didattica
- art.13. Piani di studio individuali
- art.14. Fuori corso
- art.15. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri corsi di studio

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti individuati dalla classe di riferimento.
- 2. Il Corso di Laurea Specialistica rientra nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze delle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione SNT-SPEC/4 come definita dal D.M. 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie".
- 3. Il Corso di Laurea Specialistica si articola in due anni ed è istituito all'interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise.

Art. 2. OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

1. I laureati specialisti nella classe SNT SPEC/4 devono possedere una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi gestionali, formativi e di ricerca nel complesso delle professioni sanitarie afferenti alla classe (tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei <u>luoghi di lavoro, assistente sanitario</u>). I laureati specialisti che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti alle professioni nell'ambito della prevenzione e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica, alla fine del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e geriatrica e ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione Europea. I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti.

2. Le competenze dei laureati specialisti nella classe comprendono:

- ✓ applicare le conoscenze di base delle scienze pertinenti alla specifica figura professionale necessarie per assumere decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari erogati da personale con funzioni di prevenzione dell'area medica all'interno di strutture sanitarie di complessità bassa, media o alta;
- ✓ utilizzare le competenze di economia sanitaria e di organizzazione aziendale necessarie per l'organizzazione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili, valutando il rapporto costi/benefici;

- ✓ supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitaria per la prevenzione;
- ✓ utilizzare i metodi e gli strumenti della ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari;
- ✓ applicare e valutare l'impatto di differenti modelli teorici nell'operatività dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- ✓ programmare l'ottimizzazione dei vari tipi di risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie di bassa, media e alta complessità;
- ✓ progettare e realizzare interventi formativi per l'aggiornamento e la formazione permanente afferente alle strutture sanitarie di riferimento;
- ✓ sviluppare le capacità di insegnamento per la specifica figura professionale nell'ambito delle attività tutoriali e di coordinamento del tirocinio nella formazione di base, complementare e permanente;
- ✓ comunicare con chiarezza su problematiche di tipo organizzativo e sanitario con i propri collaboratori e con gli utenti;
- ✓ analizzare criticamente gli aspetti etici e deontologici delle professioni dell'area sanitaria, anche in una prospettiva di integrazione multiprofessionale.

3. I laureati specialisti nella classe acquisiscono, nell'intero percorso formativo proprio delle singole professioni, la capacità di:

- ✓ conoscere i principi dell'analisi economica e le nozioni di base dell'economia pubblica e aziendale;
- ✓ conoscere in modo approfondito gli elementi essenziali dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento all'ambito dei servizi sanitari;
- ✓ conoscere i principi del diritto pubblico e del diritto amministrativo applicabili ai rapporti tra le amministrazioni e gli utenti coinvolti nei servizi sanitari;
- ✓ conoscere gli elementi essenziali della gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alle problematiche in ambito sanitario;
- ✓ conoscere le principale tecniche di organizzazione aziendale e i processi di ottimizzazione dell'impiego di risorse umane, informatiche e tecnologiche;
- ✓ applicare appropriatamente l'analisi organizzativa e il controllo di gestione e di spesa nelle strutture sanitarie;
- ✓ verificare l'applicazione dei risultati delle attività di ricerca in funzione del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;
- ✓ effettuare correttamente l'analisi e la contabilità dei costi per la gestione di strutture che erogano servizi sanitari di medio-alta complessità;
- √ applicare i metodi di analisi costi/efficacia, costi/utilità-benefici e i
 metodi di controllo di qualità;
- ✓ conoscere gli elementi metodologici essenziali dell'epidemiologia;
- ✓ rilevare le variazioni di costi nei servizi sanitari in funzione della programmazione integrata e del controllo di gestione;
- ✓ utilizzare in modo appropriato gli indicatori di efficacia e di efficienza dei servizi sanitari per specifiche patologie e gruppi di patologie;

- ✓ individuare le componenti essenziali dei problemi organizzativi e gestionali del personale sanitario della prevenzione in strutture di media o alta complessità;
- ✓ conoscere le norme per la tutela della salute dei lavoratori (in particolare, di radioprotezione);
- ✓ operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;
- ✓ conoscere e applicare tecniche adeguate alla comunicazione individuale e di gruppo e alla gestione dei rapporti interpersonali con i pazienti e i loro familiari:
- ✓ individuare i fattori di rischio ambientale, valutarne gli effetti sulla salute e predisporre interventi di tutela negli ambienti di lavoro;
- ✓ approfondire le conoscenze sul funzionamento di servizi sanitari di altri paesi:
- ✓ gestire gruppi di lavoro e applicare strategie appropriate per favorire i processi di integrazione multi professionale ed organizzativa; acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;
- ✓ effettuare una ricerca bibliografica sistematica, anche attraverso banche dati, e i relativi aggiornamenti periodici;
- ✓ effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici;
- ✓ sviluppare la ricerca e l'insegnamento, nonché approfondire le strategie di gestione del personale riguardo alla specifica figura professionale;
- ✓ raggiungere un elevato livello di conoscenza sia scritta che parlata di almeno una lingua della Unione Europea;
- ✓ acquisire competenze informatiche utili alla gestione dei sistemi informatizzati dei servizi, e ai processi di autoformazione;
- ✓ svolgere esperienze di tirocinio guidato presso servizi sanitari e formativi specialistici in Italia o all'estero, con progressiva assunzione di responsabilità e di autonomia professionale.

4. In particolare, al termine dell'intero corso di studi i laureati specialisti nella classe nell'ambito della specifica figura professionale sono in grado di:

- ✓ collaborare con le altre figure professionali e con le amministrazioni preposte per ogni iniziativa finalizzata al miglioramento delle attività professionali del settore sanitario di propria competenza relativamente ai singoli ed alle collettività, ai sistemi semplici e a quelli complessi di prevenzione e di assistenza territoriale;
- contribuire a progettare e curare l'aggiornamento della professionalità dei laureati, assicurando loro la continua crescita tecnica e scientifica, nonché il mantenimento di un elevato livello di motivazione personale;
- ✓ partecipare al controllo della sindrome del burnt-out, mettendo in opera iniziative atte a mantenere elevata soddisfazione lavorativa;
- ✓ pianificare ed organizzano, garantendone altresì la gestione, procedure integrate, interdisciplinari ed interprofessionali, di intervento sanitario di prevenzione e di assistenza territoriale:
- ✓ cooperare alla progettazione di strutture edilizie specificamente dedicate;
- ✓ curare l'organizzazione del lavoro, facilitando il mantenimento di elevanti livelli di cooperazione interprofessionale;

- ✓ mettere in opera iniziative di coinvolgimento anche delle famiglie e di altri gruppi sociali, atte a favorire lo sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza sociale delle problematiche della prevenzione e della assistenza ed educazione sanitaria;
- ✓ mantenere costanti rapporti internazionali con le rispettive strutture sociosanitarie specie nella Unione Europea, allo scopo di favorire la massima omogeneizzazione dei livelli di intervento.

Art. 3. SBOCCHI OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI PREVISTI PER I LAUREATI

I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi gestionali, organizzativi, formativi e di ricerca nell'ambito pertinente alle professioni proprie della classe. I laureati specialisti sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle proprie ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari degli ambiti suddetti.

Art. 4. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione i candidati che siano in possesso:

- del diploma di scuola media superiore o di titolo estero equipollente, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.M. 3/11/1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);
- della laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, o laurea in Assistenza Sanitaria, o titoli validi ai sensi del DM 27/7/2000 e della Legge n.1 del 2002.
- ❖ Il numero di studenti ammessi al corso di laurea specialistica nelle Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione è programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno indicato dal Ministero della Salute ed alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche, coerentemente con le raccomandazioni dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà.
- ❖ L'ammissione al corso avviene previo superamento di una selezione secondo modalità e contenuti definiti da specifico decreto ministeriale.

Art. 5. CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU).

- 2. Il Corso di Laurea specialistica prevede 120 CFU complessivi, articolati su due anni di Corso.
- 3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente comprensive:
 - a) delle ore di lezione;
 - b) delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, servizi sanitari e sociali, in centri formativi ed organizzazioni;
 - c) delle ore di seminario;
 - d) delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'ordinamento didattico;
 - e) dalle ore di studio autonomo necessarie per completare la sua formazione.
- 4. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
- 5. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, sono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

Art. 6. ORDINAMENTO DIDATTICO

- 1. L'ordinamento didattico del corso di Laurea specialistica nelle Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione è approvato dal Consiglio di Corso di Studio Aggregato e dal Consiglio di Facoltà e contiene l'elenco dei corsi di insegnamento che costituiscono il *curriculum* per il conseguimento della Laurea specialistica nelle Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, gli obiettivi generali, il numero di crediti, nonché l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari che possono contribuire al loro svolgimento.
- 2. Il piano degli studi è approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Studio Aggregato
- 3. Nel rispetto della legge vigente, l'ordinamento didattico prevede, per il Corso di Laurea Specialistica, l'articolazione in Attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, a scelta dello Studente (Opzionali), finalizzate alla prova finale ed altre attività (abilità linguistiche, professionalizzanti, informatiche etc.).
- 4. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in annualità.
- 5. Al compimento degli studi viene conseguita la Laurea specialistica nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione.

Art. 7. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

- 1. Nella programmazione dei corsi vengono utilizzate le seguenti tipologie di attività didattiche e formative:
- a) **didattica formale**
 - ➤ <u>lezioni frontali</u>: trattazione di uno specifico argomento, identificato da un titolo, effettuata da un docente, anche con l'ausilio di supporti informatici e/o multimediali, sulla base di un calendario predefinito;
 - ➤ <u>attività seminarali</u>: approfondimento di tematiche attinenti agli obiettivi formativi del Corso di Laurea specialistica svolto da docenti di settori scientifici disciplinari diversi; anche tale attività viene annotata nel registro delle lezioni.

Tali attività possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.

b) **didattica non formale**:

➤ attività professionalizzante: forma di attività, indirizzata a singoli studenti, caratterizzata da un impegno in attività pratiche professionalizzanti inerenti gli obiettivi del corso, svolte nelle sedi all'uopo convenzionate, sotto il controllo di un tutore professionale. L'attività di tirocinio nell'ambito dei corsi curriculari deve assolvere al duplice fine di integrare i contenuti dell'insegnamento formale, con l'apprendimento di idonei comportamenti e verifiche nell'attività pratica, e di realizzare la formazione professionalizzante.

Art. 8. OBBLIGO DI FREQUENZA

- 1. Lo studente ha l'obbligo di frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nell'ordinamento didattico.
- 2. La frequenza viene verificata dai docenti mediante modalità di accertamento stabilite dal consiglio di corso di studi. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. L'attestazione di frequenza viene apposta dal docente titolare del corso di insegnamento o di un modulo di corso integrato sul registro delle presenze nell'apposito prospetto di riepilogo o secondo altre modalità stabilite dal corso di studi. L'attestazione di frequenza viene apposta invece dal tutore di esercitazione, nel caso di attività didattica integrativa, ovvero dal tutore di tirocinio pratico, nel caso di attività formativa professionalizzante, sui rispettivi documenti di registrazione.
- 3. Per gli studenti che non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza di cui al comma 2 in un determinato anno di corso, si applicano le seguenti regole:
 a) se la frequenza è inferiore al 40% lo studente potrà sostenere l'esame (sia di corso monografico che di corso integrato) solo dopo aver frequentato ex novo il corso o modulo nel successivo anno accademico;
 b) se la frequenza è uguale o superiore al 40%, ma inferiore al 70%, lo studente non potrà sostenere l'esame del corso monografico o corso integrato. L'esame potrà essere sostenuto dopo il superamento di un pre-test organizzato dal docente titolare il cui superamento deve essere opportunamente verbalizzato e certificato agli atti della Facoltà.

Art.9. VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO E ACQUISIZIONE DEI CFU

- 1. Gli appelli d'esame devono avere inizio alla data fissata. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
- 2. Gli appelli d'esame, nell'ambito della medesima sessione, devono essere distanziati di almeno 2 settimane.
- 3. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività pratica professionalizzante ed eventuali prove d'esonero).
- 4. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti e delle attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

- 5. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
- 6. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
- 7. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
- 8. L'acquisizione dei CFU assegnati al tirocinio professionalizzante da parte dello studente avviene con giudizio di idoneità.

Art. 10. ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE

- 1. Al fine di svolgere attività di ricerca sperimentale per la preparazione della Tesi lo studente può frequentare strutture deputate alla formazione. Tale attività dello Studente viene definita "Internato di Laurea".
- 2. Lo studente che intenda svolgere l'internato di laurea in una struttura esterna alla Facoltà, su indicazione del relatore, deve presentare domanda al Presidente del Corso di Laurea Integrato, indicando:
 - ✓ la struttura presso la quale intende svolgere l'internato;
 - ✓ l'argomento oggetto dell'elaborato;
 - ✓ il docente esterno alla Facoltà responsabile della supervisione del lavoro, che, al momento della discussione, svolgerà il ruolo di correlatore.

Il Presidente provvede a dare il nulla osta all'inizio dell'internato.

Art. 11. PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve presentare presso la Segreteria Studenti:

- a) la domanda di ammissione all'esame finale (redatta in carta legale). La domanda conserva validità per l'intero anno accademico
- b) la scheda di prenotazione all'esame finale, secondo le seguenti scadenze:
 - sessione estiva: dal 21 al 30 aprile
 - sessione autunnale: dal 1° al 10 settembre
 - sessione ordinaria e straordinaria: dal 1° dicembre al 20 dicembre

Lo studente, in sede di presentazione della domanda, attesta con una propria dichiarazione sostitutiva redatta su apposito modulo, di essere a conoscenza che, per laurearsi, deve aver sostenuto e verbalizzato tutti gli esami previsti dal piano individuale degli studi entro i 20 giorni liberi che precedono la seduta di laurea.

Lo studente che, dopo aver presentato la domanda di ammissione all'esame di laurea e la scheda di prenotazione entro i termini stabiliti dal Regolamento, non intenda più

parteciparvi, dovrà presentare una dichiarazione di rinuncia alla Segreteria Studenti. Per l'iscrizione ad un appello successivo dovrà ripresentare la domanda di ammissione, scheda di prenotazione ed, eventualmente, la domanda di ammissione all'esame finale.

- 2. L'esame di Laurea Specialistica si svolge nelle sessioni indicate nella programmazione annuale di Facoltà.
- 3. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle schede di prenotazione all'esame di laurea relative a ciascuna sessione, la Segreteria Studenti comunica al Preside l'elenco dei laureandi ed i rispettivi relatori. Per la valutazione delle prove finali, il Preside nomina una o più commissioni costituite ciascuna da 7 ad 11 membri (a norma dell'art. 18, comma 1, Regolamento Didattico di Ateneo), di cui almeno 4 tra docenti o ricercatori della Facoltà, tra cui il presidente, che è responsabile della procedura. Almeno un membro della Commissione deve essere un professore di prima fascia.

Le commissioni costituite da più di 7 membri, in caso di assenze, sono comunque validamente costituite con la presenza minima di 7 commissari, compreso il Presidente. Possono fare parte delle commissioni, dove se ne ravvisi la necessità, tutor aziendali e, nel caso di lavori in lingua straniera, anche i lettori.

Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

Componenti della Commissione giudicatrice la prova finale possono essere anche esperti esterni, in qualità di cultori della materia, previo accertamento da parte del Consiglio del Corso di Studio della loro qualificazione scientifica e/o professionale in relazione alla dissertazione

oggetto di esame, (cfr. art. 18, commi 2 e 3, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Ai membri della Commissione viene inviata comunicazione scritta o via e-mail dell'avvenuta nomina, con indicazione della data in cui la commissione è convocata, in seduta aperta al pubblico, per la discussione delle tesi.

I provvedimenti di nomina delle commissioni, in cui sono indicate anche le date fissate per la discussione delle tesi, saranno resi pubblici a mezzo affissione nelle apposite bacheche e pubblicazione nel sito internet della Facoltà.

Lo studente, 20 giorni prima la data della discussione della tesi, deve:

- 1) consegnare in Segreteria Studenti il libretto universitario ed una copia dell'elaborato predisposto per lo svolgimento della prova finale, debitamente firmato dal candidato e dal relatore;
- 2) far pervenire al Presidente della Commissione, al relatore e al correlatore (per le tesi di ricerca) una copia cartacea e/o su floppy disk o CD della sua tesi;
- 3) far pervenire al Presidente e ai restanti membri della Commissione un breve sunto della tesi (massimo 5 pagine) integrato dalla bibliografia.

II candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione in un esame pubblico. Il voto finale è determinato dalla media dei voti degli esami corrispondenti ai 120 CFU della laurea magistrale (non considerando le attività che non danno luogo ad una valutazione in trentesimi) espressa in centodecimi, ponderata per il numero dei crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato all'esame della prova finale, fino alla concorrenza di 110/110. Qualora il punteggio totale raggiunto presenti valori decimali uguali o inferiori a 0,5 punti, esso sarà arrotondato per difetto alla cifra intera inferiore. Qualora il punteggio totale raggiunto presenti valori decimali uguali o inferiori a 0,6 punti, esso sarà arrotondato per eccesso alla cifra intera superiore. Per la

valutazione dell'elaborato di tesi, la Commissione dovrà tenere conto della originalità e della coerenza scientifica dei dati riportati, dell'apporto personale e della capacità di elaborazione del candidato.

La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che si presentino alla prova finale con una media, espressa in centodecimi, di almeno 102/110 e allorché il punteggio complessivo sia >110/110 valutando il valore della tesi, la chiarezza di esposizione e la carriera complessiva dello studente.

Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare:

- da 0 a 7 punti per l'elaborato finale di tesi;
- da 0 a 3 punti per la valutazione della carriera tenendo conto del tempo di conclusione degli studi e del numero dei CFU conseguiti con lode:
 - a) 2 punti per i laureati in corso o massimo 1 anno fuori corso, con decremento di 1 punto per ogni ulteriore anno fuori corso;
 - b) 0,25 punti ogni 5 CFU conseguiti con lode, per un max di 1 punto;

La commissione deposita presso il Presidio Didattico il verbale dell'esame di laurea, che comprende una valutazione dell'esame finale con il punteggio assegnato ed il voto finale di laurea, espresso in centodecimi.

Il voto minimo per il superamento della prova finale è sessantasei centodecimi (cfr. Alt 18, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 12. VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELLA DIDATTICA

- 1. La segreteria di Facoltà rileva periodicamente la qualità dell'attività didattica svolta dai docenti, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti e da essi anonimamente compilati. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo effettua l'analisi dei dati.
- 2. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portato a conoscenza del Preside di Facoltà, del Presidente di Corso di Laurea e dei singoli Docenti.
- 3. Il Consiglio di Facoltà valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica percepita per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 13. PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

Non sono previsti piani di studio individuale

Art. 14. FUORI CORSO

Lo studente si considera "fuori corso" quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.

Art 15. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI PRESSO ALTRE SEDI O ALTRI CORSI DI STUDIO

1. Gli studi compiuti presso altre sedi universitarie della Unione Europea, nonché i crediti in queste conseguiti, sono riconosciuti con delibera del Consiglio di Corso di

Studio, previo esame del *curriculum* trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

- 2. Per il riconoscimento degli studi compiuti presso sedi universitarie di paesi extracomunitari, il Consiglio di Corso di Studio affida l'incarico ad una apposita Commissione di esaminare il curriculum ed i programmi degli esami superati in quella sede.
- 3. Sentito il parere della Commissione, il Consiglio di Corso di Studio riconosce la congruità dei crediti acquisiti e ne delibera il riconoscimento.
- 4. I crediti conseguiti da uno Studente che si trasferisca al Corso di laurea Specialistica da altro Corso di Laurea della stessa o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dalla Commissione Riconoscimento Crediti, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del Corso di laurea Specialistica.